

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### • **PRESCRIZIONE**

Tutta l'organizzazione d'impresa è a carico del fornitore che si impegna ad effettuare le operazioni sotto la propria responsabilità e con adeguate risorse in termini di personale, mezzi ed attrezzature in modo da assicurare il rispetto dei termini temporali contrattualmente previsti.

L'orario di consegna del materiale è 8,00 – 17,00.

### • **PREZZO**

Il prezzo pattuito si intende valido per la durata dell'ordine e, come qualsiasi altra condizione particolare o generale di fornitura, potrà subire variazioni esclusivamente previo accordo scritto.

### • **VIZI PALESI ED OCCULTI**

In deroga al disposto dell'Art. 1495 C.C la nostra società potrà denunciare i vizi palesi entro 10 giorni dal ricevimento della merce ed i vizi occulti entro 30 giorni dalla loro scoperta.

In tal caso avremo diritto alla risoluzione del contratto od alla sostituzione della merce a spese del fornitore oppure ad una congrua riduzione del prezzo pattuito.

### • **RITARDO NELLE CONSEGNE**

In caso di ritardo nell'espletamento dell'ordine, parzialmente o totalmente, e previa segnalazione scritta, reperiremo altrove il materiale contemplato nell'ordine con eventuali oneri a vs. carico restando salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla inadempienza. L'accettazione della merce è subordinata all'esito favorevole e del collaudo e delle verifiche concordate, o in difetto, a quelli d'uso nel luogo di destinazione da effettuarsi dopo l'arrivo a destino.

### • **RICEVIMENTO**

Il materiale spedito dovrà essere accompagnato da documento di trasporto con indicazione del nostro numero d'ordine e nel caso di consegna in TK AST, del codice valido per l'accesso in portineria materiali TK AST.

### • **APPALTI**

Le ditte appaltatrici sono tenute ad inviarci esplicita dichiarazione che l'esecuzione del relativo contratto avrà luogo a norma del nostro Capitolato Generale di Appalto Impianti, Lavori Edili o di Genio Civile Servizi e Manutenzioni (Data emissione doc. 05/02/2002). Tale documento presente presso l'Ufficio Acquisti della scrivente, potrà essere visionato dalle ditte, assumendo direttamente ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla non integrale osservanza delle condizioni e clausole contemplate nel Capitolato stesso.

Al momento della consegna dei lavori le ditte appaltatrici dovranno concordare ai fini antinfortunistici un verbale nel quale saranno impegnate ad adottare ogni accorgimento per la sicurezza dei lavori e del personale addetto.

### • **PRESA VISIONE DEI LAVORI**

Nel caso di intervento presso ns. cantiere, dichiarate di aver preso esatta conoscenza delle zone in cui dovranno svolgersi i lavori e di tutte le condizioni ivi esistenti. Vi impegnate ad attenervi scrupolosamente alla norme di prevenzione infortuni sul lavoro previste dal D.Lgs.81/2008 e smi ed adottare comunque tutti i provvedimenti e le cautele che si rendessero necessari a garantire l'incolumità del vostro personale e di chiunque si ritrovasse anche occasionalmente nella zona in cui si svolgono i lavori. Ogni responsabilità civile e/o penale in caso di infortunio ricadrà pertanto su di voi.

### • **POLIZZA ASSICURATIVA**

Dovrete consegnarci fotocopia della polizza assicurativa di responsabilità civile che risponda come minimo ai seguenti requisiti : A) €1.549.370,697.=, per RCT (persone e cose), B) €1.549.370,697.=, per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con il limite di € 258.228,449.=, per ogni infortunato.

Il fornitore è tenuto a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, in occasione della riunione antinfortunistica, l'elenco nominativo e relativa qualifica del personale destinato ad operare presso il cantiere durante il periodo previsto per i lavori.

### • **CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione o la delegazione sotto qualsiasi forma dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dell'ordine è vietata, salvo diversamente indicato nell'Ordine o esplicita autorizzazione scritta da parte della Committente.

Pertanto qualsiasi cessione, anche ai sensi dell'Art. 1260 C.C operata dal Fornitore in contrasto con il divieto di cui sopra, è nulla e senza effetto nei confronti della Committente.

### • **CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia che potesse sorgere tra le parti il foro competente sarà quello di Terni.

### • **VARIE**

Per quanto altro non espressamente specificato, si rimanda ai relativi articoli disposti dal Codice Civile. Siete pregati di prendere visione del Codice di Condotta Harsco al link di seguito indicato:

<http://www.harsco.com/about-us/corporate-governance.aspx>